

RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
PIERLUIGI PETRINI

La seduta comincia alle 10,35.

MARIA BURANI PROCACCINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 12 novembre 1999.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Berlinguer, Cardinale, Corleone, De Franciscis, Diliberto, Maccanico, Mattarella, Melandri, Pinza, Rossetto, Schietroma, Scoca, Solaroli, Treu, Turrone, Vigneri, Visco e Vita sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono quarantacinque, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Deliberazione sulla richiesta di stralcio relativa alla proposta di legge n. 5194.

PRESIDENTE. Comunico che la VI Commissione (Finanze), esaminando la proposta di legge:

BENVENUTO ed altri: « Riforma delle società fiduciarie e disciplina del *trust* » (5194), ha deliberato di chiedere

all'Assemblea lo stralcio dell'articolo 1, comma 1, lettere *b*) e *c*), e dell'articolo 9.

CARLO PACE. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLO PACE. Signor Presidente, esprimiamo preoccupazione per il fatto che il nostro paese, già partito in ritardo, rischia di esserlo ancora di più nell'adeguare la legislazione interna a quella comunitaria. Quando si porrà l'esigenza di ricorrere a società fiduciarie o a *trust*, rischieremo di doverci rivolgere a società straniere, restando tributari di altri soggetti mentre, con un adeguamento legislativo, sarebbe possibile realizzare un risultato migliore consentendo che tale attività venga svolta da operatori italiani. La proposta di legge di iniziativa dell'onorevole Benvenuto, che conteneva entrambi gli aspetti, probabilmente ha incontrato qualche difficoltà nel regolare la seconda questione, quella relativa ai *trust*; tuttavia, sarebbe opportuno superare gli ostacoli incontrati proprio al fine di non essere « colonizzati » in campo finanziario dagli altri paesi dell'Unione europea e di avere a disposizione gli stessi strumenti di cui essi dispongono. È necessario, inoltre essere competitivi in tale ambito, al fine di evitare un vantaggio altrui, peraltro già esistente, dal momento che all'estero i suddetti soggetti operano da tempo e vantano, quindi, una maggiore esperienza.

Sono dell'avviso di ricostituire l'unità della proposta di legge che il collega Benvenuto aveva presentato senza procedere allo stralcio, perché ci sentiamo in grado di collaborare all'elaborazione del provvedimento in esame per entrambe le parti.

GAETANO RABBITO. Chiedo di parlare a favore.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETANO RABBITO. Signor Presidente, intervengo a favore della richiesta di stralcio, paradossalmente perseguendo gli stessi obiettivi dell'onorevole Carlo Pace. La nutrita serie di audizioni di esponenti di Ministeri, organi di vigilanza, associazioni di categoria ed esperti, svolte tra marzo e ottobre di quest'anno, ha evidenziato che le problematiche relative, da un lato, alla riforma delle società fiduciarie e, dall'altro, alla disciplina del *trust*, sebbene collegate, risultano essere in realtà distinte fra loro. Di conseguenza, mantenere nel medesimo provvedimento entrambe le discipline, come previsto nell'originaria proposta di legge n. 5194, rischierebbe a questo punto di rallentare l'intero iter di esame.

Occorre infatti rilevare che l'inserimento del *trust* nel nostro ordinamento, rispetto al riordino delle società fiduciarie, i cui termini sono ormai abbastanza acquisiti, pone oggettivamente problemi di maggiore complessità, che potrebbero essere affrontati con migliore organicità anche grazie al già previsto abbinamento con la proposta di legge n. 5494 del collega Paissan, relativa ai *trust* in favore dei soggetti disabili, e con l'ampia proposta di legge n. 6547 recante la complessiva disciplina del *trust*, sia civilistica sia tributaria, da me già presentata assieme ad altri colleghi della maggioranza.

Come abbiamo avuto modo di chiarire in Commissione, è in ogni caso preciso impegno della presidenza e della maggioranza della Commissione finanze procedere senza ritardo all'incardinamento dei predetti provvedimenti sul *trust*, il cui esame potrebbe pertanto iniziare al più presto, anche in parallelo con quello del provvedimento sulle società fiduciarie, che stavolta riteniamo potrebbe concludersi davvero in tempi brevi.

In conclusione, ritengo che tutti assieme, maggioranza e opposizione, non possiamo permetterci di perdere questa

occasione storica per operare la revisione delle società fiduciarie, che sono già vecchie di sessant'anni (li compiono tra una settimana), e per introdurre nel diritto italiano il nuovo istituto giuridico del *trust*.

Per tale motivo proponiamo di votare favorevolmente sulla proposta di stralcio del provvedimento sul *trust*, perché i due argomenti possano avere al più presto, in parallelo, una definizione e possano diventare legge dello Stato.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. Pongo in votazione la richiesta di stralcio relativa alla proposta di legge n. 5194.

(È approvata).

La proposta di legge risultante dallo stralcio delle suddette disposizioni, con il n. 5194-ter e con il nuovo titolo: « Disciplina del *trust* », è deferita alla VI Commissione permanente (Finanze), in sede referente, con il parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e III.

La restante parte della proposta di legge, con il n. 5194-bis e con il nuovo titolo: « Riforma delle società fiduciarie », resta assegnata alla VI Commissione (Finanze), in sede referente, con il parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V, X e XI.

Sull'ordine dei lavori (ore 10,40).

FRANCESCO STORACE. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO STORACE. Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori ai fini di una velocizzazione del lavoro dell'Assemblea nella giornata odierna.

Mi permetto di segnalare all'attenzione dell'Assemblea una questione che riguarda l'importante provvedimento sul grande Giubileo, previsto al punto 6 dell'ordine

del giorno, sul quale il gruppo di Alleanza nazionale ha presentato numerosi emendamenti.

Ai fini della comprensione di quanto sta accadendo, poiché leggiamo sui giornali notizie non rispondenti al vero, sottolineo che abbiamo la volontà di condurre in porto le questioni che sono pienamente attinenti all'argomento. Se da parte della Commissione — è questo il motivo per cui intervengo ora, al fine di far discutere eventualmente la Commissione su una nuova proposta — dovesse giungere all'Assemblea la proposta di stralciare l'argomento riguardante gli sfratti dei negozi per il Giubileo, contenuto nell'articolo 6 del provvedimento, Alleanza nazionale sarebbe pienamente d'accordo sullo stralcio di tale articolo. Dico questo al fine di evitare speculazioni su una materia nella quale sono stati inseriti argomenti che con il Giubileo non hanno nulla a che fare.

GIANFRANCO CONTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO CONTE. Signor Presidente, alcuni giorni fa eravamo già intervenuti in aula per sollecitare la soluzione di un problema riguardante l'imposta di successione. Come è noto, oggi vengono presentati i collegati alla finanziaria e ci risulta che sia volontà del Governo intervenire inserendo appunto nella parte fiscale del collegato alla finanziaria il tema delle successioni. È una decisione gravissima perché la Commissione finanze sta già discutendo questo argomento.

Avevamo già sollecitato il Presidente della Camera ad intervenire presso il ministro Folloni; sappiamo che lo ha fatto ma non abbiamo ancora ricevuto risposta.

Se il Governo davvero presentasse la richiesta di delega nel collegato alla finanziaria, si tratterebbe di una decisione gravissima che lederebbe il diritto del Parlamento di procedere nell'esame in sede legislativa del provvedimento già esistente su questo stesso argomento e sa-

rebbe un ulteriore schiaffo per le opposizioni che molto hanno premuto per calendarizzare questo tema.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, raccolgo il vostro rilievo che riferirò al Presidente della Camera.

Trasferimento in sede legislativa delle abbinate proposte di legge nn. 6462 e 6451.

PRESIDENTE. Ricordo di aver comunicato nella seduta di ieri, che la IV Commissione permanente (Difesa) ha deliberato di chiedere il trasferimento in sede legislativa, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del regolamento, delle seguenti proposte di legge ad esse attualmente assegnate in sede referente:

SPINI ed altri: « Disposizioni per la corresponsione di indennizzi relativi a incidenti sul territorio italiano che hanno coinvolto unità delle Forze armate operanti nell'ambito della NATO » (6462); OLIVIERI ed altri: « Concessione di un'elargizione in favore dei parenti delle vittime nonché dei superstiti del disastro del Cermis del 3 febbraio 1998 » (6451) (*La Commissione ha elaborato un nuovo testo della proposta di legge n. 6462*).

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta di trasferimento in sede legislativa delle proposte di legge nn. 6462 e 6451.

(È approvata).

Discussione di un documento in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione (ore 10,47).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente documento:

Relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere sulla applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile e di un procedimento penale nei

confronti del deputato Sgarbi, pendenti presso il tribunale di Milano e presso il tribunale di Caltanissetta, per il reato di cui agli articoli 61, n. 10, 81, capoverso, 595, primo, secondo e terzo comma del codice penale in relazione all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa, aggravata) (Doc. IV-*quater*, n. 87).

Ricordo che, nella riunione del 9 giugno 1998 della Conferenza dei presidenti di gruppo, si è provveduto ad assegnare a ciascun gruppo, per l'esame del documento, un tempo di 5 minuti (10 minuti per il gruppo di appartenenza del deputato Sgarbi). A questo tempo si aggiungono 5 minuti per il relatore, 5 minuti per richiami al regolamento e 10 minuti per interventi a titolo personale.

È opinione consolidata, anche in base a numerosi precedenti, che la deliberazione della Camera ha per oggetto una valutazione del fatto che viene contestato al parlamentare, indipendentemente dalle conseguenze di ordine procedurale ovvero di qualificazione giuridica che ad esso ricollega, in base alla legge, l'autorità giudiziaria. Occorre pertanto evitare il rischio di una violazione del principio del *ne bis in idem*, violazione che si verificherebbe ove l'Assemblea votasse separatamente in relazione ai due procedimenti. Conformemente a quanto già fatto dalla Giunta, l'Assemblea dovrà esprimere un solo voto, riferito all'insindacabilità delle opinioni espresse dal collega Sgarbi, che riverbererà i suoi effetti tanto sul procedimento civile quanto sul procedimento penale.

La Giunta propone di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse dal deputato Sgarbi nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione.

(Discussione - Doc. IV-*quater*, n. 87)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sul Doc. IV-*quater*, n. 87.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Saponara.

MICHELE SAPONARA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Giunta riferisce congiuntamente su due richieste di deliberazione in materia di insindacabilità avanzate dal deputato Vittorio Sgarbi con riferimento a due procedimenti: un procedimento penale pendente presso il tribunale di Caltanissetta ed un procedimento civile presso il tribunale civile di Milano.

Nel procedimento penale, l'onorevole Sgarbi è imputato del reato di diffamazione per aver, nel corso della trasmissione televisiva *Sgarbi Quotidiani* del 13 aprile 1999, «offeso la reputazione del dottor Lorenzo Matassa, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Palermo, affermando che il dottor Matassa nulla avrebbe fatto nella sua vita professionale se non perseguire i benemeriti della cultura e che, in luogo di lavorare, passerebbe il tempo a scrivere inutili denunce e querele, affermazioni pronunciate nel contesto della lettura dell'articolo apparso sul quotidiano *la Repubblica* del 10 aprile 1999 che, fra l'altro, dava notizia della emissione di un'ordinanza del municipio di Palermo di divieto di sosta in corrispondenza del civico n. 12 della via Libertà di Palermo, per la sera del 12 aprile 1999, per cui il dottor Matassa aveva svolto una riunione per festeggiare il suo compleanno, ed affermando ancora che la città di Palermo, in conseguenza del divieto di sosta di cui sopra, sarebbe rimasta bloccata perché il dottor Matassa aveva abusivamente preteso ed ottenuto che tutto il centro rimanesse bloccato per la celebrazione della sua festa in discoteca e che, altresì, il dottor Matassa avrebbe arrestato ed umiliato, per dar sfogo a non meglio individuati fini illegittimi ed illeciti, il sovrintendente archeologico di Siracusa, Giuseppe Voza, e che uguale condotta avrebbe tenuto il dottor Matassa nei confronti di Leoluca Orlando per la vicenda riguardante il Teatro Massimo di Palermo, insinuando che lo stesso dottor Matassa nulla aveva fatto per usufruire di misure di protezione, che infine il dottor Matassa è afflitto «da alterazione dello

sguardo », con le aggravanti dell'aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale ed a causa dell'esercizio delle sue funzioni, con l'attribuzione di un fatto determinante e con il mezzo di pubblicità della trasmissione televisiva ».

Per gli stessi fatti pende un procedimento civile iniziato con atto di citazione del medesimo magistrato, dottor Lorenzo Matassa, dinanzi al tribunale di Milano.

La Giunta, nella seduta del 10 novembre scorso, ha preso atto che il procedimento civile sopra citato verteva sugli stessi fatti ed ha, pertanto, dichiarato assorbita la deliberazione relativa alla richiesta concernente il procedimento civile da quella relativa al procedimento penale. Essa ha, quindi, dato mandato al relatore di riferire congiuntamente sui due procedimenti.

Quanto ai fatti oggetto dei procedimenti in esame, la Giunta ha avuto modo di notare che si tratta, per quanto riguarda le critiche relative al divieto di sosta nei pressi della discoteca, di una manifestazione di critica politica nei confronti di un atto amministrativo più che legittima da parte di un parlamentare, specie come il collega Sgarbi, che da tempo conduce un'intensa battaglia politica, in Parlamento e al di fuori del Parlamento, contro i possibili abusi nell'esercizio delle funzioni giudiziarie.

Quanto invece alle critiche rivolte al magistrato con riferimento alla vicenda dell'arresto del dottor Voza, direttore del museo archeologico di Palermo, va ricordato che l'arresto del medesimo aveva provocato un grande clamore nel mondo dell'arte e delle cultura in genere, suscitando anche una grande attenzione dell'opinione pubblica siciliana e nazionale. L'onorevole Sgarbi, che — lo si ricorda — era all'epoca presidente della Commissione cultura della Camera, prese fortemente a cuore l'episodio e promosse, proprio nell'ambito della Commissione che egli presiedeva, un dibattito sull'argomento che ebbe luogo nella seduta del 17 ottobre 1994. L'onorevole Sgarbi, risultò, inoltre, cofirmatario di una risoluzione in Commissione presentata dall'onorevole

Prestigiacomo e sottoscritta da numerosi parlamentari di vari gruppi politici, che esprimeva solidarietà nei confronti del citato studioso e sorpresa per il suo arresto. Non va dimenticato, infine, che il dottor Voza è stato completamente prosciolto dalle accuse che a suo tempo gli erano state mosse.

Analoghe considerazioni, se non altro per il rilievo acquistato dalla questione sia in sede giornalistica, sia in sede politica, possono svolgersi per quanto riguarda le critiche al provvedimento nei confronti del sindaco di Palermo.

Per il complesso delle ragioni sopra evidenziate, la Giunta propone, all'unanimità, di riferire all'Assemblea nel senso che i fatti per i quali sono in corso i citati procedimenti civile e penale concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione.

(Votazione — Doc. IV-quater n. 87)

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione la proposta della Giunta di dichiarare che i fatti per i quali sono in corso i procedimenti di cui al Doc. IV-quater, n. 87, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

(È approvata).

Inversione dell'ordine del giorno *(ore 10,56).*

GIORGIO BENVENUTO, *Presidente della VI Commissione.* Chiedo di parlare per proporre un'inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIORGIO BENVENUTO, *Presidente della VI Commissione*. Signor Presidente, desidero proporre un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di passare subito alla trattazione del punto 12, recante il seguito della discussione delle proposte di legge in materia di trasferimento dei beni del demanio marittimo dello Stato al demanio dei comuni. Infatti, a seguito del proficuo dibattito che si è svolto ieri in quest'aula ed alle disponibilità espresse dal rappresentante del Governo nella persona del sottosegretario Schietroma, il Comitato dei nove vorrebbe proporre, attraverso gli interventi dei relatori Cennamo e Balocchi, il rinvio in Commissione di tale provvedimento.

PRESIDENTE. Sulla proposta di inversione dell'ordine del giorno formulata dall'onorevole Benvenuto darò la parola, ove ne facciano richiesta, ad un oratore contro e ad uno a favore.

Nessuno chiedendo di parlare, passiamo ai voti.

Pongo in votazione la proposta di inversione dell'ordine del giorno formulata dall'onorevole Benvenuto.

(È approvata).

Rinvio in Commissione della proposta di legge: Balocchi ed altri: Trasferimento dei beni del demanio marittimo dello Stato al demanio dei comuni (379) e delle abbinate proposte di legge: Cascio (2356) e Ciapucci ed altri (4142) (ore 10,58).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Balocchi ed altri: Trasferimento dei beni del demanio marittimo dello Stato al demanio dei comuni e delle abbinate proposte di legge d'iniziativa dei deputati: Cascio e Ciapucci ed altri.

Ricordo che nella seduta di ieri si è svolta la discussione sulle linee generali ed ha replicato il rappresentante del Governo, avendo i relatori rinunciato alla replica.

ALDO CENNAMO, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALDO CENNAMO, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, il presidente Benvenuto ha già anticipato la proposta di rinvio in Commissione del progetto di legge in questione ed ha anche ricordato l'ampio confronto che si è svolto ieri in quest'aula e la disponibilità manifestata dal Governo a fornire tutto il suo sostegno affinché la Commissione possa completare il gravoso lavoro che riguarda una normativa molto complessa. È proprio la complessità della materia che ci spinge a confermare la richiesta di rimettere all'attenzione della Commissione l'esame del progetto di legge in questione.

ELIO VITO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ELIO VITO. Signor Presidente, già ieri in sede di discussione sulle linee generali tanto l'onorevole Conte, appartenente al nostro gruppo, quanto il relatore di minoranza Balocchi si sono dichiarati favorevoli a questa ipotesi, che effettivamente corrisponde a criteri di opportunità. Ritengo comunque necessario intervenire per chiarire che in questo caso tutto ciò è possibile perché il rinvio in Commissione trova il nostro consenso. Si tratta di un progetto di legge iscritto all'ordine del giorno su richiesta di un gruppo di opposizione e che verrà ora rinviato in Commissione con il consenso dell'opposizione stessa. Il rinvio, Presidente, non sarebbe invece ammissibile, perché vanificherebbe un importante aspetto della riforma del nostro regolamento, nel caso in cui una proposta di legge iscritta all'ordine del giorno dell'Assemblea su richiesta — e quindi considerata in quella quota — di un gruppo dell'opposizione venisse poi rinviata in Commissione con una votazione a maggioranza. In tal caso si tratterebbe, infatti, di un aggiramento

della norma regolamentare che attribuisce ai gruppi dell'opposizione il diritto di sottoporre al voto dell'Assemblea proprie proposte.

Concludendo, in questo caso siamo favorevoli, tuttavia mi sembrava necessario precisare che, trattandosi di un provvedimento inserito nel calendario e computato nella quota spettante all'opposizione, il rinvio, che corrisponde a ragioni oggettive di opportunità, è possibile in quanto trova il consenso anche dei gruppi dell'opposizione stessa.

PRESIDENTE. Onorevole Vito, la ringrazio per aver posto in evidenza un problema di interpretazione delle procedure regolamentari che in questo caso, per fortuna, non si pone.

MAURIZIO BALOCCHI, Relatore di minoranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURIZIO BALOCCHI, Relatore di minoranza. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono favorevole al rinvio in Commissione del provvedimento, visto l'impegno assunto dal Governo. Vorrei altresì ribadire che il gruppo che ha richiesto di inserire all'ordine del giorno il provvedimento è interessato soprattutto alla conclusione del suo iter, per stabilire finalmente il trasferimento dei beni demaniali dallo Stato centrale alle amministrazioni locali. Confidiamo nella collaborazione del Governo con la Commissione, affinché, nell'arco di un paio di mesi al massimo, si possa tornare in quest'aula per la definitiva approvazione del provvedimento.

Ribadisco pertanto il mio consenso al suo rinvio in Commissione.

PRESIDENTE. Sta bene.

Pongo in votazione la proposta formulata dal relatore per la maggioranza di rinviare in Commissione la proposta di legge n. 379 e le abbinare proposte di legge nn. 2536 e 4142.

(È approvata).

Seguito della discussione del testo unificato dei progetti di legge: Scoca; Nicola Pasetto e Alberto Giorgetti; Anedda; Saraceni; Bonito ed altri; Pisapia; Carmelo Carrara; Anedda ed altri; Maiolo; Maiolo; Berselli ed altri; Carmelo Carrara ed altri; Carmelo Carrara ed altri; Pisanu ed altri; Saraceni; Pisapia; Giuliano; Cola ed altri; d'iniziativa del Governo; Pisapia ed altri: Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (411-882-1113-1182-1210-1507-1869-1958-1991-1995-2314-2655-2656-3464-3728-4382-4440-4590-4625-bis-4707-B) (ore 10,59).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del testo unificato dei progetti di legge, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, di iniziativa dei deputati: Scoca; Nicola Pasetto e Alberto Giorgetti; Anedda; Saraceni; Bonito ed altri; Pisapia; Carmelo Carrara; Anedda ed altri; Maiolo; Maiolo; Berselli ed altri; Carmelo Carrara ed altri; Carmelo Carrara ed altri; Pisanu ed altri; Saraceni; Pisapia; Giuliano; Cola ed altri; d'iniziativa del Governo; d'iniziativa dei deputati Pisapia ed altri: Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense.

Ricordo che nella seduta dell'11 novembre scorso sono iniziate le votazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 54.

**(Ripresa esame dell'articolo 54
— A.C. 411-B)**

PRESIDENTE. Riprendiamo dunque l'esame dell'articolo 54, nel testo della Commissione, e dei restanti emendamenti ad esso presentati (*per l'articolo e i restanti emendamenti vedi l'allegato A — A.C. 411-B sezione 1*).

Avverto che la Commissione ha presentato gli ulteriori emendamenti 54.18 e 54.19 (*vedi l'allegato A — A.C. 411-B sezione 1*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Saraceni 54.12.

ELIO VITO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ELIO VITO. Signor Presidente, chiedo la votazione nominale, a nome del gruppo di Forza Italia.

PRESIDENTE. Sta bene.

Preavviso di votazioni elettroniche.

PRESIDENTE. Decorrono pertanto da questo momento i termini di preavviso di cinque e venti minuti previsti dall'articolo 49, comma 5, del regolamento.

Per consentirne il decorso dei termini di preavviso, sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 11, è ripresa alle 11,25.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LUCIANO VIOLANTE

Si riprende la discussione del testo unificato dei progetti di legge n. 411-B ed abbinati (ore 11,25).

**(Ripresa esame dell'articolo 54
— A.C. 411-B)**

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Collegli, vi prego di affrettarvi, di prendere posto e di munirvi delle tessere regolamentari !

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Saraceni 54.12, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

La Camera non è in numero legale per due deputati (*Commenti*).

Collegli, nelle cose ci vuole serietà. Vedo che i capigruppo non sono in grado di mantenere gli impegni che assumono in seno alla Conferenza dei presidenti di gruppo. È questa la questione di fondo.

A norma del comma 2 dell'articolo 47 del regolamento, rinvio la seduta di un'ora.

La seduta, sospesa alle 11,30, è ripresa alle 12,30.

PRESIDENTE. Dobbiamo ora procedere nuovamente alla votazione dell'emendamento Saraceni 54.12, nella quale è precedentemente mancato il numero legale.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Saraceni 54.12, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	326
<i>Votanti</i>	325
<i>Astenuti</i>	1
<i>Maggioranza</i>	163
<i>Hanno votato sì</i>	12
<i>Hanno votato no</i> .	313).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 54.16 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:
la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(*Presenti e votanti* 330
Maggioranza 166
Hanno votato sì 317
Hanno votato no 13).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Saraceni 54.11, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:
la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(*Presenti* 331
Votanti 330
Astenuti 1
Maggioranza 166
Hanno votato sì 19
Hanno votato no . 311).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Saraceni 54.13.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Saraceni. Ne ha facoltà.

LUIGI SARACENI. Vorrei dire solo qualche parola sull'emendamento già bocciato e sugli altri candidati alla bocciatura nelle prossime votazioni, per lasciare agli atti questa testimonianza.

Francamente non capisco la contrarietà della Commissione e del Governo a questi emendamenti. Si è tanto discusso su problemi di efficienza e di organizzazione, anche se il dibattito si è molto placato dopo la restituzione dei galloni ai presidenti delle sezioni GIP delle grandi città, ma il problema resta. Questi emendamenti sono in grado di risolvere le inefficienze perché consentono un modulo organizzativo molto più elastico, specialmente nei piccoli tribunali. Questa esigenza di efficienza è perfettamente coniugata con quella del rafforzamento della terzietà del giudice per le udienze preli-

minari. Ebbene, francamente non capisco la contrarietà e — lo ripeto — sono intervenuto perché resti agli atti questa mia testimonianza. Invito i colleghi del mio gruppo e qualche altra ragionevole presenza in quest'aula a votare a favore dei miei emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Saraceni 54.13, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:
la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(*Presenti* 340
Votanti 318
Astenuti 22
Maggioranza 160
Hanno votato sì 19
Hanno votato no . 299).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Pecorella 54.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Mi sembra un punto particolarmente significativo perché la differenza tra il testo approvato dalla Camera e quello modificato dal Senato risiede in ciò: secondo il testo approvato dal Senato, può svolgere funzioni di giudice monocratico chi, comunque, nella propria esistenza abbia svolto la funzione giurisdizionale per due o tre anni. Viceversa, questo emendamento impone che la funzione giurisdizionale sia svolta negli anni immediatamente precedenti a quelli in cui si passa a svolgere la funzione di giudice monocratico. Il rischio è che un pubblico ministero che nel suo passato, in un qualunque momento, abbia svolto per alcuni anni la funzione di giudice, si trovi poi ad essere giudice

monocratico immediatamente dopo molti anni in cui ha svolto, invece, la funzione di pubblico ministero.

In sostanza, questa nostra tendenza a volere un giudice monocratico che dia almeno le garanzie di una conoscenza della funzione giurisdizionale dovrebbe essere confermata. Insistiamo, pertanto, per l'approvazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 54.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	347
<i>Votanti</i>	340
<i>Astenuti</i>	7
<i>Maggioranza</i>	171
<i>Hanno votato sì</i>	127
<i>Hanno votato no</i> ..	213).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 54.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	341
<i>Votanti</i>	340
<i>Astenuti</i>	1
<i>Maggioranza</i>	171
<i>Hanno votato sì</i>	22
<i>Hanno votato no</i> ..	318).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Saraceni 54.14, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	340
<i>Votanti</i>	339
<i>Astenuti</i>	1
<i>Maggioranza</i>	170
<i>Hanno votato sì</i>	18
<i>Hanno votato no</i> ..	321).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 54.18 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	350
<i>Votanti</i>	348
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	175
<i>Hanno votato sì</i>	332
<i>Hanno votato no</i> ..	16).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 54.19 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	346
<i>Votanti</i>	323
<i>Astenuti</i>	23
<i>Maggioranza</i>	162
<i>Hanno votato sì</i>	322
<i>Hanno votato no</i> ..	1).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 54, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:
la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(Presenti	347
Votanti	346
Astenuti	1
Maggioranza	174
Hanno votato sì	212
Hanno votato no ..	134).

**(Esame dell'articolo 55
— A.C. 411-B)**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 55, nel testo della Commissione (*vedi l'allegato A — A.C. 411-B sezione 2*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 55.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:
la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(Presenti e votanti	341
Maggioranza	171
Hanno votato sì	315
Hanno votato no ..	26).

**(Esame dell'articolo 56
— A.C. 411-B)**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 56, nel testo della Commissione (*vedi l'allegato A — A.C. 411-B sezione 3*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 56.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:
la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(Presenti	349
Votanti	348
Astenuti	1
Maggioranza	175
Hanno votato sì	320
Hanno votato no ..	28).

**(Dichiarazioni di voto finale
— A.C. 411-B)**

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Copercini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI COPERCINI. Colleghi, la settimana scorsa abbiamo licenziato in quinta lettura il provvedimento sulle competenze penali del giudice di pace, con il quale, oltre a definire nel dettaglio quanto compare nel titolo (appunto, le competenze penali), si è ritoccato per l'ennesima volta il sistema di reclutamento, lo status giuridico e finanche gli emolumenti di questa nuova figura giuridica, che tarda e stenta ad essere ricompresa nel nostro ordinamento giudiziario. Queste Camere — che, ricordiamolo, rappresentano il potere legislativo — sono state ben attente a non intaccare il sempre più forte potere (che noi della Lega forza nord abbiamo sempre definito di casta chiusa) della magistratura e dei suoi rappresentanti che, non da poco tempo, strepitano e pontificano anche nel nostro settore di competenza, relegandoci — o talvolta costringendoci — al rango di ragionieri ratificatori di un volere altrui.

La figura del giudice di pace, d'altronde, era stata da anni inserita per legge nel circuito giudiziario e non per nostra volontà (noi ne volevamo un altro utilizzo, con altre competenze), non mi sembra, statistiche quantitative alla mano, con benefici effetti deflattivi o accelerativi per

la giustizia resa al cittadino. Peraltro, abbiamo voluto conferire a questa figura competenze penali anche dove senz'altro competenze non può avere (mi riferisco all'articolo 15 del provvedimento).

Errare humanum est, perseverare diabolicum, ma questa è storia di ieri e le relative considerazioni sono state già svolte la scorsa settimana. Ancora una volta il tempo sarà sincero ed in cuor mio spero che mi dia torto.

Oggi chiudiamo un altro capitolo del libro « pacchetto Flick ». A questo proposito, mi sembra che lo stesso ex ministro, gattin gattini, cominci a disconoscere quanto si sta portando a termine. Vuole ingraziarsi i suoi amici e colleghi avvocati o, molto più semplicemente, si è accorto che è stato fatto il passo più lungo della gamba? Sia come sia, alla terza lettura di questo provvedimento (ma ce ne saranno tante altre di revisione, limatura e aggiustamento di quanto stiamo facendo), si vuole portare a compimento la definizione di un rito monocratico che — il 2 gennaio 2000 incombe — di rituale ha solo un susseguirsi di articoli nuovi o modificati, ma che nel ritmo e nel merito si manifesta come la rappresentazione di una commedia buffa, se lei, signor Presidente, mi consente questo termine.

Che dire, infatti, della sconvolgente prassi istituita nel corso dell'esame degli emendamenti quando, per giustificare il rigetto di un emendamento, è stata caldeggiata una norma che non trovava riscontro nell'impianto del rito stesso? In quel momento, un esponente pure illustre e preparatissimo della maggioranza ha affermato che, successivamente, si sarebbe posto rimedio con l'approvazione di un altro provvedimento, peraltro in corso di esame presso la II Commissione.

A proposito, signor Presidente, lei davvero? Se c'era dormiva, potrebbe scrivere l'autore della commedia buffa che ho citato prima. A mio avviso, signor Presidente, sarebbe stato opportuno un suo intervento, se non altro con una bonaria o paterna ironia che avrebbe stemperato il ridicolo della situazione, tanto poi la maggioranza ha sempre ragione, anche *ex*

post. Ma tant'è, così è andata e, nell'economia delle cose, mi sembra un episodio non tanto grave, seppure sintomatico dei tempi grami della maggioranza e del Governo. Sfido, comunque, i componenti l'Assemblea ad una specie di gioco, di quiz...

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Copercini. Onorevoli colleghi, vi prego di prendere posto.

Prego, onorevole Copercini.

PIERLUIGI COPERCINI... consistente nell'accertare se tutti i deputati abbiano compreso non tanto le basi ispiratrici, quanto i singoli articoli e i lemmi del provvedimento in esame. Solo i più preparati e con esperienza varia nelle discipline giuridiche possono aver conseguito in aula un barlume di conoscenza — più o meno completa — del nuovo rito presieduto dal giudice monocratico. Fra questi inserisco lei, signor Presidente, mentre io mi includo nella massa degli altri deputati, anche se nel seguito dell'intervento cercherò di far comprendere le ragioni della contrarietà al provvedimento da parte della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

All'inizio dell'esame del provvedimento ero seduto tra i banchi del Comitato dei nove, vicino al collega avvocato Pecorella, come adesso, e in alcuni passaggi ho percepito attimi di smarrimento e di sconcerto, non riuscendo a capire di cosa si trattasse. Ciò proprio da lui, che si è a lungo ed indefessamente prodigato per modificare la *ratio* del provvedimento in diversi punti, secondo le linee guida del pensiero suo e della parte politica alla quale appartiene.

Signor Presidente, mi permetto allora di fare due osservazioni, di metodo e di principio. La prima è piccola piccola, seppure importante, perché coinvolge le regole costituzionali del nostro sistema. Il regolamento prevede che si voti in Commissione ed in Assemblea articolo per articolo, emendamento per emendamento; mi sembra che per provvedimenti di questo genere tutto ciò rappresenti

un'inutile perdita di tempo, a maggior ragione perché per la gran parte dei colleghi il provvedimento è incomprensibile nel merito e nei suoi effetti pratici. La massima attenzione e il massimo impegno di tali deputati è rivolto a non sbagliare nel seguire le indicazioni del collega che ha seguito l'iter del provvedimento, seduto tra i banchi del Comitato dei nove. Se c'è da modificare qualcosa, la si modifichi, ma si faccia presto.

La seconda osservazione attiene al fatto che, a mio avviso, una legge deve consistere in una chiara enunciazione di principi consequenziali e coordinati, lasciando ai tecnici di settore il compito dell'esemplificazione, altrettanto chiara e puntuale, con una retroazione di controllo ad impianto completato.

I deputati del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania voteranno contro il provvedimento in esame per un complesso di motivi che sono stati già enunciati nel corso delle altre letture del provvedimento stesso e delle discussioni dei progetti di legge « fratelli » di quello in esame, intesi a definire il nuovo modello rituale e sostanziale della giustizia civile e penale.

PRESIDENTE. Onorevole Copercini, dovrebbe concludere.

PIERLUIGI COPERCINI. Oltre a quello che ho richiamato, l'errore più grande, che noi cittadini pagheremo duramente con la paralisi completa dell'amministrazione della giustizia forse per anni, è che si è invertito il corso logico di approccio alle problematiche; invece di ritoccare qua e là a « macchia di leopardo » i vari codici, a seconda della norma approvata, il problema andava affrontato dall'alto: prima, la norma e la riforma costituzionale; poi, principi generali, ordinamento giudiziario, leggi di principi settoriali e riscrittura dei codici e contemporaneo adeguamento oneroso di uomini e mezzi dell'amministrazione.

Mi spiego forse meglio se, richiamando una facile profezia consequenziale a quanto ho detto prima, arrivo a dire che

anche i recenti principi costituzionali del giusto processo approvati da poco potrebbero rendere anticostituzionali diverse delle norme contenute in questo provvedimento, che voi approverete rendendo vane molte delle cose apprezzabili contenute nel suo impianto e gli sforzi di tutta quest'Assemblea (*Applausi dei deputati del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania*).

PRESIDENTE Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantovano. Ne ha facoltà.

ALFREDO MANTOVANO. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi, la legge sulla quale la Camera si appresta a dare il voto definitivo solleva nel gruppo di Alleanza nazionale riserve di metodo e di contenuto.

Per quanto riguarda le riserve di metodo, rileviamo come fosse certamente necessario l'adeguamento delle disposizioni del codice di procedura penale al nuovo assetto dell'ordinamento derivante dalla introduzione del giudice unico; ma tale adeguamento, da un lato, pecca di scarsa organicità e, dall'altro, è approssimato per eccesso perché coinvolge istituti che non avrebbero avuto bisogno di essere scomodati; dall'altro lato ancora, spazia in territori che non richiedevano l'intervento del legislatore, perlomeno non in questa sede.

Avremmo preferito un testo più stringato che avesse consentito di concentrarsi in modo esclusivo sulle modifiche da introdurre al processo penale; invece, ci troviamo di fronte ad una sorta di abito di Arlecchino.

Ricordo che alcuni nostri emendamenti sono già stati accolti in Commissione (ovviamente, per questo esprimiamo la nostra soddisfazione): penso, per fare un esempio tra i tanti, alla improvvida introduzione in una precedente lettura della norma che consentiva la sospensione della pena a prescindere dalla entità delle sanzioni pecuniarie. Su nostra proposta, essa è stata eliminata, perché era in evidente conflitto con le esigenze di rigore

che vengono sollecitate dalla costante e quotidiana aggressione criminale.

Altri emendamenti sono stati immotivatamente respinti, soprattutto con riferimento alla disciplina del processo.

Alleanza nazionale, pur essendo forza di opposizione, ha fornito un contributo propositivo e costruttivo alla elaborazione di questo testo ed ha votato a favore dei singoli articoli che condivideva. Tuttavia, pur consapevole della necessità di varare una disciplina applicativa del giudice unico, non può dare il voto favorevole al provvedimento nel suo insieme perché lo ritiene viziato da errori di formulazione che produrranno problemi operativi di non poco peso.

Dopo aver provato a contenere i guai che certamente seguiranno nella fase di applicazione, oggi non intendiamo condividere la responsabilità di approvare norme oggettivamente dissennate! In base a questo provvedimento, l'udienza preliminare diventa una sorta di snodo ferroviario ad alto rischio di incidenti — di incidenti reali, non di incidenti probatori — per la presenza di disposizioni contraddittorie ed incoerenti, alle quali abbiamo fatto riferimento assieme all'onorevole Pecorella durante l'esame dei singoli emendamenti. Il giudice dell'udienza preliminare — si pensi, soprattutto, ai nuovi articoli 421-*bis* e 422 del codice di procedura penale — svolge spesso un'attività di iniziativa che compete al pubblico ministero, sovrapponendosi a questo e determinando le condizioni per la propria incompatibilità. Inoltre, la discrezionalità del giudice dell'udienza preliminare è eccessiva sia al momento della verifica della incompletezza degli elementi di prova, sia al momento della diretta integrazione di quegli elementi, sia al momento di disporre la citazione a giudizio dell'imputato, come emerge dalla formulazione dei commi 3 e 4 del nuovo articolo 425.

L'articolo 430-*bis* introduce una figura nuova della quale non si sentiva avvertita la mancanza, una sorta di singolare *impar condicio* in danno del pubblico ministero. Sorgeranno problemi in sede di ricezione

delle rogatorie internazionali con riferimento ad ordinamenti che non hanno il nostro medesimo regime di assunzione degli elementi di prova. In generale, vi sono una commistione e una sovrapposizione impropria di dati propri del sistema accusatorio e di dati propri del sistema inquisitorio. Si pensi al potere del giudice dell'udienza preliminare in sede di ammissibilità del rito abbreviato in base alla nuova formulazione dell'articolo 438.

Il carattere ibrido del provvedimento attraversa moltissimi articoli. Basta riflettere sul potere conferito al giudice del dibattimento quanto alla ammissibilità del patteggiamento. Non riesco a capire in che misura rientri nella logica di un processo di parti poter prescindere dal consenso del pubblico ministero sull'istanza di applicazione della pena avanzata dall'imputato. Vi è una grande confusione sul regime di utilizzabilità degli atti.

Questa legge, se non sarà modificata nuovamente dal Senato, paralizzierà gli uffici dei giudici dell'udienza preliminare. Portare a sei anni (in origine erano addirittura tre) la permanenza massima nell'esercizio delle funzioni dei giudici dell'udienza preliminare è una follia della quale, in quanto follia, non si riesce a trovare nessuna razionale giustificazione. Il Consiglio superiore della magistratura ha dimostrato, con una risoluzione che è stata inviata alla Camera, operando una ricognizione su tutti gli uffici giudiziari, non il rischio, ma la certezza di paralisi a seguito della introduzione di questo limite massimo. La risoluzione di un organo di rilievo costituzionale non ha avuto alcuna considerazione da parte della maggioranza.

Vorrei che fosse chiaro a tutti coloro che si apprestano a votare a favore di questa legge che stanno per concorrere al blocco delle udienze preliminari, cioè al blocco dello snodo essenziale del processo penale. Con l'articolo 54 di questa legge, inserito nel contesto della normativa esistente, accadrà che il limite massimo di permanenza in servizio per i giudici ordinari, fissato nella circolare del CSM, continuerà ad essere di dieci anni: tra i

giudici ordinari ci sono anche, per esempio, i giudici del fallimento per i quali, forse, un limite inferiore sarebbe stato oltremodo opportuno.

I magistrati delle direzioni distrettuali antimafia e della direzione nazionale antimafia, sempre in virtù di una norma secondaria, non potranno superare gli otto anni in questa loro funzione, ma i loro interlocutori GUP saranno costretti per legge, e quindi per fonte normativa primaria, a fare le valigie dopo sei anni. Noi stiamo votando il manicomio! L'importante è esserne consapevoli.

Un ultimo elemento di rammarico che è anche un motivo aggiunto a sostegno del voto contrario che Alleanza nazionale sta per dare a questa legge.

L'articolo 7 del testo approvato in prima lettura dalla Camera aveva introdotto lo sportello giustizia. Aveva cioè consentito il deposito presso la cancelleria di qualsiasi giudice di pace degli atti e delle dichiarazioni previste dal codice di procedura civile e dal codice di procedura penale. In seguito, erano state sollevate perplessità sull'estensione di questa possibilità anche al contenzioso civile per la difficoltà in ordine alla trasmissione di atti che potevano presentare problemi oggettivi nell'essere trasmessi. Il Governo ha imposto al Senato la soppressione *tout court* di questo articolo. Alleanza nazionale, prendendo atto delle difficoltà che potevano sorgere per il contenzioso civile, aveva chiesto la reintroduzione dello sportello con riferimento esclusivo agli affari penali. Questo emendamento è stato bocciato dalla maggioranza. Il fatto è grave sotto vari aspetti. Sul piano obiettivo, ci saranno disagi per gli utenti della giustizia e, in particolare, di quella penale. Questi disagi saranno accentuati rispetto al passato dalla circostanza che sono state eliminate molte ex sezioni distaccate di pretura, luoghi cioè dove questi atti potevano essere depositati, perché soltanto una parte di quelle ex sezioni sono diventate sezioni distaccate di tribunale. Eppure, agli atti del Parlamento, dopo l'approvazione della delega sul giudice unico, è registrato il preciso impegno del

Governo, all'epoca presieduto dall'onorevole Prodi e con il professor Flick titolare del dicastero della giustizia, a realizzare lo sportello giustizia presso il giudice di pace proprio per ovviare ai problemi derivanti dalla soppressione di molti uffici giudiziari.

Il Governo disse che la riforma del giudice unico, avvalendosi delle strutture del giudice di pace, avrebbe incrementato e non diminuito la possibilità di accesso alla giustizia. Il mancato adempimento di impegni presi (non è la prima e non sarà l'ultima volta) deriva esclusivamente da esigenze di cassa: per la giustizia, questo Governo ritiene di non dover spendere neanche lo stretto indispensabile per farla funzionare.

Concludo: anche per questo, cioè per la pervicace e reiterata intenzione di fare riforme intrinsecamente confuse e volontariamente prive di mezzi, Alleanza nazionale si dichiara contraria al contributo in termini di incremento dei problemi del settore giustizia che deriverà dall'approvazione di questo progetto di legge (*Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Malentacchi. Ne ha facoltà.

GIORGIO MALENTACCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, l'approvazione, dopo numerosi altri provvedimenti in materia di giustizia esaminati nel corso della legislatura, delle nuove norme sul procedimento penale davanti al tribunale monocratico costituisce certamente un ulteriore passo in avanti verso una giustizia che sia nel contempo efficiente, rapida e rispettosa delle garanzie: una giustizia, quindi, che risponda alle aspettative dei cittadini e che, nel doveroso rispetto delle garanzie, che sono non soltanto quelle degli imputati ma anche quelle delle vittime dei reati, conduca in tempi celeri alla condanna dei colpevoli e all'assoluzione degli innocenti.

Quella della celerità è un'esigenza che è stata tenuta ben presente anche nella

riforma sul giusto processo, laddove, anche se molti lo dimenticano, si afferma che la legge assicura la ragionevole durata dei procedimenti, sia civili sia penali. Era questo lo spirito originario del provvedimento che ci accingiamo a votare: da un lato, impedire che l'istituzione del giudice unico di primo grado avvenisse a scapito delle garanzie e, tale scopo, si introducono ora modifiche alle norme sui procedimenti davanti al tribunale in composizione monocratica; dall'altro lato, tenere ben presenti le esigenze di celerità e di efficienza del sistema giudiziario.

Purtroppo, il raggiungimento di quest'ultimo obiettivo è stato messo in forse dallo stralcio di numerose norme avvenute nel corso del travagliato iter parlamentare e dall'inserimento di alcune disposizioni, le quali, anziché incentivare il ricorso a riti alternativi, rischiano di sortire l'effetto contrario. Non si può dimenticare, infatti, come sempre è stato detto fin dall'adozione del nuovo codice di procedura penale, che la condizione per l'efficacia del sistema processuale in esso delineato è che il ricorso al dibattimento sia limitato nei soli casi in cui è effettivamente necessaria la verifica davanti al giudice degli elementi acquisiti durante le indagini.

Per questi motivi, Rifondazione comunista si asterrà nella votazione finale sul testo unificato. In tal modo, si vuole ribadire la convinta adesione all'impostazione originaria del progetto, ma nel contempo sottolineare come tale impostazione sia stata in parte snaturata e ci si sia trovati, dunque, di fronte ad un provvedimento certamente positivo ed importante per la giustizia italiana, ma che avrebbe potuto avere un rilievo ed una portata ben più incisivi (*Applausi dei deputati del gruppo misto-Rifondazione comunista-progressisti*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Siniscalchi. Ne ha facoltà.

VINCENZO SINISCALCHI. Signor Presidente, signor sottosegretario, colleghi e

colleghe, l'approvazione del provvedimento in esame è un atto importante nell'ambito del faticoso cammino delle riforme che riguardano la giustizia italiana nel quadro europeo, il suo funzionamento, la risposta concreta alle domande dei cittadini. A nostro avviso, si completa oggi un processo di riforma iniziato con l'istituzione del giudice unico di primo grado, che questa Camera ha deliberato il 28 aprile dello scorso anno: si consentirà così l'entrata in funzione della riforma il 2 gennaio 2000.

I Democratici di sinistra comprendono le ragioni del dibattito, a volte acceso, che ha accompagnato queste due leggi ma prendono atto con soddisfazione dei risultati che sono stati raggiunti, pur con differenze di vedute, anche con il significativo contributo delle opposizioni; sicché oggi appare scarsamente comprensibile, dopo i voti favorevoli espressi su singoli articoli e dopo l'accoglimento di buona parte degli emendamenti proposti dai gruppi di opposizione, il fatto che questi ultimi oggi annuncino il loro voto contrario nei confronti di testi di legge sui quali, come pure deve essere ribadito, si realizza l'incontro fra proposte di iniziative parlamentare e provvedimenti del Governo.

Oggi la riforma che introduce il giudice unico si completa con una serie di norme che pongono regole nuove per il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, con il necessario adeguamento del rito pretorile, che scompare definitivamente, alla complessità delle competenze del giudice unico. Altre modifiche di regole del processo penale completano l'assetto delle riforme, fissando la competenza dei collegi di tribunali per i reati più gravi e per i procedimenti di maggiore complessità, a mio avviso una delle parti fondamentali dell'innovazione. Si pensi, in particolare, ai processi per i reati contro la pubblica amministrazione, di falso in bilancio, di associazione a delinquere, di usura, fallimentari e di frode valutaria.

Di particolare rilievo appaiono le norme sulle incompatibilità, sulle astensioni, sulle ricusazioni del giudice e sulla